

# **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA  
GESTIONE DEI “CENTRI STAMPA”  
UBICATI PRESSO LE SEDI DEL POLITECNICO DI  
TORINO DI C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI E VIALE  
MATTIOLI - TORINO  
CIG: 6111533493**

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

### 1.1 - Definizioni generali

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- Concedente: il Politecnico di Torino;
- Stazione Appaltante o S.A.: il Politecnico di Torino;
- Gestore/Concessionario: Operatore economico aggiudicatario cui sarà affidata la gestione dei Centri Stampa;
- Sedi: le sedi del Politecnico ove effettuare i servizi;
- RUP: il Responsabile Unico di Procedimento;
- DEC: ove nominato, il Direttore dell'esecuzione del contratto del Concedente;
- Capitolato Speciale D'Oneri ovvero CSO: il presente atto compresi tutti i suoi allegati;
- Specifiche Tecniche: l'insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che il Concessionario deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dal Concedente.

## SEZIONE 2 – OGGETTO, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

### 2.1 - Oggetto dell'affidamento e modalità di esecuzione del servizio

1. L'affidamento attiene ad una concessione di servizi in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
2. La concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione dei "Centri Stampa" ubicati nelle sedi del Politecnico di Torino di C.so Duca degli Abruzzi 24 e V.le Mattioli 39 - Torino.
2. Il concessionario dovrà garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali descritti nel presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati, applicando i prezzi di listino imposti dall'Amministrazione, di cui all'Allegato C, al netto del ribasso offerto in fase di gara.
3. Il Concessionario potrà proporre all'utenza ulteriori servizi aggiuntivi o migliorativi rispetto a quelli previsti nell'Allegato C; tali servizi dovranno però essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del procedimento, che potrà negare il proprio assenso qualora vengano ritenuti non coerenti con l'attività affidata in concessione o troppo costosi.
4. Destinatari dei servizi sono gli studenti, i docenti, il personale del Politecnico di Torino e tutti coloro che avranno titolo ad accedere ai locali dell'Ateneo.
5. Il potenziale bacino di utenza è stato stimato in circa 30.000 persone. La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto è del tutto libera; pertanto, il Politecnico non assume alcun impegno a garanzia di un numero minimo di utenti, né di fatturato (stimato in circa € 250.000,00/anno).
6. L'investimento iniziale per l'allestimento dei "Centri Stampa" è valutato in circa. € 65.000,00 complessivi, come meglio descritto nell'allegato E.
7. Il gestore dovrà garantire i servizi oggetto di affidamento nei seguenti orari:  
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 – 18.30 nei giorni di apertura del Politecnico;  
il sabato dalle ore 8.30 – 13.00 a discrezione del concessionario.
8. Né l'utenza e né il gestore potranno accedere ai locali negli orari di chiusura del Politecnico.
9. L'orario di apertura e chiusura dei "Centri Stampa" dovrà essere esposto permanentemente in maniera visibile nei locali. La violazione di tale obbligo darà luogo all'applicazione di penali.
10. Il calendario e l'orario di apertura delle Sedi di Ingegneria e di Architettura sono suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione, che saranno tempestivamente comunicate al gestore dai competenti uffici del Politecnico.

11. Eventuali richieste di variazioni temporanee dell'orario dei Centri Stampa da parte del gestore dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposita autorizzazione da parte del Politecnico.
12. Il concessionario avrà la facoltà di sospendere l'attività per ferie per un periodo massimo di 4 settimane/anno che dovranno essere collocate nei periodi 1 - 31 Agosto e 23 Dicembre – 6 gennaio.
13. Nel caso in cui il Politecnico deliberi periodi di chiusura per festività (estive o natalizie) il Concessionario dovrà necessariamente far coincidere le proprie ferie con le chiusure dell'Ateneo. Le chiusure dell'Ateneo per ponti o eventi straordinari non rientreranno nel computo dei periodi di chiusura del concessionario.
14. In nessun caso il Politecnico sarà tenuto a risarcire il mancato utile del concessionario per la chiusura delle proprie sedi.
15. Nei periodi di minore attività dell'Ateneo (ad esempio per sospensione dell'attività didattica), il concessionario ha la facoltà di ridurre il personale impiegato, ma in nessun caso potrà ridurre gli orari di apertura delle centri stampa.

## **2.2 – Prezzi**

1. Il concessionario dovrà applicare i prezzi di listino imposti dall'Amministrazione, di cui all'Allegato C, al netto del ribasso offerto in fase di gara.
2. I prezzi al pubblico potranno essere arrotondati secondo le modalità previste nell'Allegato F.
3. A partire dal 2° anno di gestione, il concessionario potrà richiedere annualmente un adeguamento dei prezzi, pari all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per impiegati ed operai (Istat FOI). L'adeguamento prezzi verrà applicato al listino vigente al momento della richiesta, al netto degli arrotondamenti eventualmente applicati.
4. Il concessionario dovrà esporre, permanentemente ed in modo ben visibile, nei locali adibiti a “Centri stampa”, il listino prezzi applicato, che dovrà essere corrispondente a quanto previsto in sede di offerta. La violazione di tali obblighi darà luogo all'applicazione di penali.
5. Il concessionario dovrà rilasciare agli utenti scontrini o fatture secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.
6. Il Politecnico si riserva la facoltà di effettuare controlli sui prezzi applicati e sulla qualità del servizio reso. Eventuali violazioni saranno sanzionate con l'applicazione di penali.

## **2.3 - Durata della concessione**

1. La concessione avrà durata di 5 anni, decorrenti dalla data di consegna dei locali.
2. Al fine di assicurare continuità ai servizi e non arrecare disagio all'utenza, la consegna dei locali è prevista indicativamente per il giorno 10/08/2015 onde consentire al nuovo gestore l'allestimento degli spazi destinati all'espletamento dei servizi stampa, che dovranno essere attivi a partire dal 01/09/2015.

## **2.4 - Luogo di esecuzione del servizio**

1. Per l'espletamento del servizio, il Politecnico metterà a disposizione del Concessionario, mediante concessione, gli spazi meglio identificati nella planimetria allegata al presente c.s.o. (Allegato A). Più precisamente:
  - **Sede di Ingegneria** – locali posti al piano seminterrato, aventi una superficie di circa 130 mq (locali I007 – I008 – I009);
  - **Sede di Architettura** – locali posti al piano terra, nei fabbricati ottocenteschi, di circa 84 mq (locale S 016);

2. I suddetti locali, che saranno consegnati al concessionario previa redazione di apposito verbale, sono dotati di impiantistica di base, secondo le vigenti leggi in materia di sicurezza del lavoro, e possiedono i requisiti di igiene e sicurezza idonei per l'attività cui sono destinati.
3. I locali dovranno essere restituiti alla scadenza della concessione in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso.
4. Poiché è in previsione un processo di riorganizzazione e redistribuzione degli spazi per finalità inerenti l'attività istituzionale dell'Ateneo, il Politecnico si riserva la facoltà di richiedere al concessionario, in vigenza della concessione, il rilascio degli spazi preventivamente concessi, con contestuale assegnazione di nuovi locali ubicati nella medesima sede.
5. I locali di nuova assegnazione potranno avere una superficie inferiore, anche del 30%, rispetto a quella dei locali preventivamente affidati, ma saranno comunque idonei all'esplicitamento delle attività oggetto di affidamento.
6. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al trasferimento della propria attività presso i nuovi locali, assumendosi tutti gli oneri relativi al trasloco e al riallestimento. In nessun caso il concessionario potrà avanzare richieste di indennizzo per l'eventuale sospensione delle attività dovute al trasferimento.
7. L'assegnazione di nuovi spazi al concessionario non comporterà una modifica del canone concessorio definito negli atti di gara.

## 2.5 – Concessione dei locali

1. I locali adibiti a “Centri Stampa” saranno assegnati dal Politecnico in concessione al solo ed unico fine di consentire al gestore l'esplicitamento dei servizi affidati. La concessione dei locali sarà subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della gestione dei centri stampa, non costituendo in nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di gestione da cui deriva.
2. La concessione dei locali sarà regolamentata con specifico atto, in cui verrà altresì stabilito il relativo canone concessorio, pari a complessivi € **15.000,00** annui, oltre agli oneri per utenze e servizi, a titolo di ristoro dei costi connessi alla rinuncia temporanea dell'Ateneo all'utilizzo degli spazi concessi.
3. Le Parti si daranno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del contratto di concessione degli spazi, ed indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intenderanno costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella legge 392/1978, trattandosi infatti di concessione amministrativa da parte di pubblica amministrazione finalizzata e strumentale al raggiungimento delle finalità di cui al contratto di concessione dei servizi e subordinata a tutti gli effetti alla stessa concessione.
4. Utenze e servizi di competenza del Politecnico di cui all'Allegato D, verranno rimborsati dal gestore con le modalità ivi previste. Ogni altro eventuale servizio non compreso tra quelli indicati nell'allegato D è da intendersi a cura e spese del concessionario.
5. Il canone ed i costi relativi a utenze e servizi di competenza del Politecnico, non contabilizzati a consumo, saranno rivalutati annualmente a partire dal 2° anno della concessione, secondo le variazioni percentuali dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
6. Canone concessorio ed utenze saranno versati trimestralmente ed anticipatamente dal gestore al Politecnico entro il giorno 5 (cinque) del primo mese di ciascun trimestre di scadenza, a decorrere dalla data indicata nella lettera di affidamento del servizio.
7. Il relativo versamento sarà effettuato alle scadenze previste direttamente sul C/C del Politecnico di Torino, cui seguirà fattura quietanzata da parte del Politecnico.

8. Il Politecnico si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali in essi custoditi.
9. A tal fine, dovrà essere consentito l'accesso ai locali da parte del personale autorizzato dal Politecnico.
10. Il concessionario non potrà effettuare lavori di trasformazione dei locali e degli impianti esistenti, senza preventivo consenso scritto del Politecnico.
11. Qualsiasi variazione effettuata dal concessionario sugli impianti esistenti dovrà essere documentata da una dichiarazione, rilasciata dalla Ditta esecutrice dei lavori, attestante la conformità degli stessi alla normativa vigente in materia. Copia di tale dichiarazione dovrà essere consegnata al Politecnico.
12. Il Concessionario è comunque responsabile dei locali ad esso assegnati.
13. Al termine della concessione il Concessionario non avrà titolo ad esigere un indennizzo o una buonuscita.
14. I locali affidati dal Politecnico al Concessionario dovranno essere da questo utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dalla presente concessione, salvo diversa autorizzazione del Politecnico.
15. E' fatto divieto al Concessionario cedere in tutto o in parte gli spazi oggetto della concessione senza la preventiva autorizzazione del Concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile ed il Politecnico potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.
16. Al termine del contratto di concessione il Politecnico di Torino tornerà in possesso dei locali, che il Concessionario dovrà lasciare entro i termini stabiliti dal contratto in perfetto stato di pulizia, funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione, liberi e vuoti e sgomberi da arredi, macchine e attrezzature, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte del Politecnico.
17. Verrà a tal proposito redatto un verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio con il Concessionario.
18. Nel caso in cui il Concessionario non rispettasse i tempi di restituzione dei locali, il Politecnico applicherà le penali previste nel presente capitolato.
19. Qualora si ravvisassero danni arrecati a struttura e/o impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati interamente al Concessionario.
20. Le spese sostenute dal Politecnico per eventuali danni che venissero riscontrati in contraddittorio con il Concessionario saranno oggetto di valutazione economica e gli importi relativi saranno addebitati al Concessionario; il Politecnico di Torino si riserva di avvalersi della cauzione definitiva oltre al risarcimento di eventuali danni.

## **SEZIONE 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **3.1 - Disposizioni particolari riguardanti la concessione**

1. La sottoscrizione del contratto di concessione di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare, il Concessionario accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza a sottoscrivere il contratto di concessione,

anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Infine, si precisa che la sottoscrizione del contratto di concessione implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, come stabilito nel presente atto.

2. Il Concessionario è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dal Politecnico di Torino.
3. Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di concessione.

### **3.2 - Rinuncia all'aggiudicazione**

1. Qualora l'Impresa risultata aggiudicataria non intenda accettare l'incarico non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione versata. Il Politecnico in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

### **3.3 - Stipula del contratto**

1. Nel caso in cui il Concessionario non stipuli il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà meno con semplice comunicazione scritta del Politecnico che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipula con altro contraente.

### **3.4 - Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto**

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, il Politecnico ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.
2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il Politecnico ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.
3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.
4. Il Politecnico comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate al Concessionario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008.

### **3.5 - Clausola risolutiva espressa**

1. Il contratto di concessione è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
  - a) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;

- d) gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
  - e) inosservanza delle norme vigenti in materia di diritto d'autore;
  - f) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - g) fallimento del concessionario;
  - h) cessione di tutto o parte del contratto;
  - i) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - j) inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n° 5 penalità nel corso del medesimo anno;
  - k) inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n° 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
  - l) reiterato mancato rispetto dell'orario di apertura e/o di chiusura del locale;
  - m) cessione a terzi, in tutto o in parte, dell'oggetto del contratto che verrà stipulato;
  - n) nel caso in cui il Concessionario risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - o) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
2. In caso di risoluzione, il Politecnico si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal Concessionario il rimborso di eventuali spese sostenute. Il Politecnico inoltre si riserva di differire la restituzione della cauzione definitiva, sino alla quantificazione del danno che il Concessionario è tenuto a risarcire.

### **3.6 - Esecuzione in danno**

1. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte del Concessionario dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e a spese del Concessionario, oltre ad applicare le previste penali.

### **3.7 - Disdetta del Contratto da parte del Concessionario**

1. Qualora il Concessionario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Politecnico si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa a titolo di risarcimento danni.
2. In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

### **3.8 - Fallimento del Concessionario**

1. In caso di fallimento del Concessionario, il Politecnico si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del Codice dei contratti.

### **3.9 - Cessione del contratto**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

## **SEZIONE 4 - PERSONALE**

### **4.1 - Disposizioni generali relative al personale**

1. Il concessionario dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Politecnico per tutta la durata della concessione.
2. Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali, delle condizioni normative e contributive previsti/e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, dovrà essere dipendente del concessionario o coadiuvante.
3. Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.
4. Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni), di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.
5. Su richiesta del Politecnico, il concessionario dovrà esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale del personale impiegato nelle attività richieste e di tutti gli adempimenti inerenti il rapporto di lavoro.
6. Il Politecnico in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione al concessionario delle inadempienze riscontrate, denuncerà agli organi competenti le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che il concessionario dovrà immediatamente reintegrare.
7. La somma trattenuta sarà restituita soltanto quando gli organi preposti avranno dichiarato che il concessionario si è posto in regola.
8. Il Politecnico si riserva, inoltre, il diritto di chiedere al concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso, il concessionario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Politecnico.
9. Il concessionario, nell'esercizio delle attività inerenti l'oggetto della convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino", pubblicato sul sito internet di Ateneo all'indirizzo [http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disp\\_generali/atti\\_generali/](http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disp_generali/atti_generali/).
10. La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

### **4.2- Disposizioni specifiche in relazione al personale impiegato nei "Centri Stampa"**

1. Entro 20 giorni dalla data di avvio del servizio, il concessionario dovrà presentare l'elenco nominativo dei lavoratori occupati nei Centri Stampa indicando, per ciascuno, la qualifica e la situazione assicurativa e previdenziale, nonché il CCNL applicato.
2. Il concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo (entro sette giorni dall'avvenuta variazione) e con tutti i dati di identificazione. Inoltre dovrà provvedere ad integrare l'eventuale assenza del personale allo scopo di garantire in qualunque momento i servizi.



3. Nei Centri stampa dovrà essere assicurato il numero minimo di risorse umane indicato nell'allegato B, in possesso delle necessarie competenze per garantire l'espletamento dei servizi minimi previsti nell'allegato C.
4. In considerazione dell'elevato livello di internazionalizzazione dell'Ateneo, che comporta la presenza di un alto numero di studenti stranieri, dovrà essere garantita la presenza continua presso i Centri stampa di almeno un operatore, per ciascuna copisteria, dotato di buona conoscenza della lingua inglese.
5. Tutte le unità di personale impiegate nel servizio di gestione dei Centri stampa dovranno essere munite di apposito cartellino di riconoscimento.

#### **4.3 - Responsabile del servizio**

1. Il concessionario deve nominare un Responsabile del servizio, che svolgerà le funzioni di responsabile del contratto e che costituirà l'interlocutore unico nei rapporti con il Politecnico.
2. Il responsabile del servizio, al quale farà capo il personale dedicato, dovrà garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i servizi nonché assicurare il rispetto del contratto.

#### **4.4 – Tutela dei livelli occupazionali**

1. Al fine di tutelare i livelli occupazionali, il concessionario si impegna – qualora intendesse procedere a nuove assunzioni - a considerare prioritariamente le figure professionali attualmente impiegate presso i Centri Stampa.

#### **4.5 - Norme comportamentali del personale**

1. Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:
  - tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
  - osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dal Politecnico;
  - evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del Politecnico;
  - mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi, in merito all'organizzazione e all'attività del Politecnico o altro.
2. Il Politecnico potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti del concessionario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

### **SEZIONE 5 – CAUZIONI E GARANZIE**

#### **5.1 – Cauzione provvisoria**

1. A garanzia dell'affidabilità dell'offerta, è richiesta a norma dell'art. 75 del codice dei contratti la costituzione di una cauzione provvisoria. In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.

#### **5.2 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara in merito alla cauzione provvisoria.

### 5.3 - Assicurazioni

1. Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possano derivare, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa, verificatosi nelle aree di pertinenza della concessione.
2. Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità possa derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione.
3. Il Politecnico resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario, durante l'esecuzione dei servizi. Sono di conseguenza a carico del Concessionario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile da stipularsi con il seguente massimale:
  - **RC massimale pari a € 500.000,00 per ciascun sinistro.**
4. Copia delle polizze dovrà essere presentata al Politecnico prima della stipula del contratto relativo al servizio oggetto della presente procedura.

## SEZIONE 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

### 6.1 – Informazione e comunicazione

1. Il concessionario si obbliga ad informare il Responsabile del Procedimento di eventuali osservazioni, reclami e suggerimenti ricevuti, sotto qualsiasi forma, dagli utenti dei servizi, corredando eventualmente l'informazione con la documentazione contenente spiegazioni, giustificazioni e/o proposte utili.
2. Il Politecnico si riserva di acquisire - anche mediante questionari di *customer satisfaction* - le valutazioni degli utenti in merito alla gestione dei Centri stampa, con particolare attenzione ai servizi offerti agli studenti.
3. Eventuali reclami saranno comunicati al concessionario che dovrà fornire, obbligatoriamente e per iscritto, spiegazioni e giustificazioni.

### 6.2 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136 /2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. In particolare, egli è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

### 6.3 - Riservatezza

1. Il concessionario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni e dei dati di cui verrà a conoscenza in relazione al contratto affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto; si impegna a rispettare tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/03 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

2. Il concessionario deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. Si impegna infine ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

#### **6.4 – Ulteriori obblighi**

1. Il Concessionario deve essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei permessi, autorizzazioni e licenze richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto della presente concessione.
2. Tale documentazione dovrà permanere sempre presso i locali ed essere disponibile per ogni eventuale controllo da parte di organi ufficiali di vigilanza igienico sanitaria o di tecnici incaricati dal Concedente per la verifica della conformità del servizio.
3. Il contratto sarà risolto di diritto qualora l'autorizzazione all'esercizio per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall'Autorità competente.

### **SEZIONE 7 – ONERI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

#### **7.1 - Oneri a carico della Stazione Appaltante**

1. Sono a carico del Politecnico di Torino gli interventi di manutenzione straordinaria nonché la conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati.
2. Il rimborso da parte del concessionario delle spese di manutenzione e gestione degli impianti centralizzati avverrà sulla base di quanto previsto nell'Allegato B.

#### **7.2 - Oneri a carico del Concessionario**

1. Sin dall'inizio della concessione, tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla gestione dei Centri Stampa sono interamente a carico del Concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - I costi del personale;
  - I costi per gli approvvigionamenti;
  - Tutti i costi per l'allestimento e arredamento dei locali;
  - I costi per ottenere le necessarie licenze e autorizzazioni;
  - I costi per la pulizia e la disinfezione dei locali;
  - Le tasse e le imposte riconducibili all'attività;
  - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu);
  - Assicurazioni;
  - Il canone concessorio;
  - Dotazione di una linea telefonica/dati pubblica;
  - Il rimborso delle utenze e in generale di tutte le spese di gestione che verranno quantificate a consuntivo sulla base dei costi sostenuti dal Politecnico di Torino e sulla base delle letture dei contatori eventualmente installati;
  - Il rimborso delle spese di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati che verranno quantificate a consuntivo sulla base di quanto previsto nell'Allegato D.
  - Il rimborso delle spese per i servizi generali di sede, secondo quanto previsto nell'Allegato D.

### **7.3 - Manutenzione ordinaria e straordinaria**

1. A partire dalla data di consegna dei locali, sono a carico del Concessionario le cure e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dei locali ad esso affidati, degli arredi dei locali, dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti in uso al gestore.
2. Nella manutenzione ordinaria rientra almeno la tinteggiatura biennale dei locali.
3. È a carico del Concessionario la manutenzione straordinaria relativa a opere, impianti, attrezzature e arredi fornite dal Concessionario stesso.
4. Per quanto riguarda i requisiti igienico sanitari che il Concessionario è obbligato a rispettare si rimanda alla normativa vigente.

### **7.4 – Macchinari e attrezzature**

1. Per tutta la durata della concessione il concessionario è obbligato ad utilizzare macchinari ed attrezzature con caratteristiche tecniche e prestazionali tali da permettere lo svolgimento di un servizio ineccepibile (qualità delle stampe o delle copie, tempi di lavorazione, etc.).
2. Egli è tenuto ad effettuare sui macchinari ed attrezzature la manutenzione necessaria a garantire il buon funzionamento delle stesse ed evitare il verificarsi di disservizi sia in termini di funzionalità che qualità; qualora alcuni macchinari o attrezzature richiedano interventi manutentivi particolarmente frequenti il concessionario dovrà provvedere alla loro sostituzione
3. Il concessionario è responsabile della vigilanza sull'utilizzo delle macchine ed attrezzature. A tal fine, dovrà assicurare la presenza di un numero di risorse idoneo a garantire l'efficienza del servizio e la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di sicurezza e di diritto d'autore da parte dell'utenza.

### **7.5 - Rifiuti e materiali di risulta**

1. I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dai locali in uso, devono essere raccolti, a cura e spese del Concessionario, negli appositi sacchetti e contenitori, smaltiti nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea e dai regolamenti comunali.
2. Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento sono a totale carico del Concessionario. Pertanto il Politecnico di Torino resta completamente sollevato da detti obblighi.

## **SEZIONE 8 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

### **8.1 – Inadempienze**

1. Ove si verificano inadempienze del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Politecnico penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla notifica della contestazione inviata.
2. In caso di applicazione di penale, il Politecnico procederà al recupero della stessa mediante addebito o rivalendosi sulla cauzione. Il Politecnico potrà altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.
3. Il pagamento dell'importo delle penali erogate verrà richiesto, con le medesime modalità utilizzate per il canone concessorio.

## **8.2 - Penali**

1. In caso di chiusura dei Centri stampa per indisponibilità del personale o per il mancato funzionamento delle macchine sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di chiusura per i primi dieci giorni naturali e consecutivi, dall'undicesimo giorno verrà applicata una penale giornaliera di € 300,00. Oltre il ventesimo giorno il Politecnico si riserva la facoltà di pronunciare la risoluzione del contratto, addebitando al concessionario le maggiori spese occorrenti per procurarsi il servizio altrove (anche ricorrendo alla graduatoria della procedura esperita) oltre gli eventuali ulteriori danni.
2. Nei casi in cui non vengano rispettati gli orari di apertura e chiusura e nei casi in cui il listino prezzi - che dovrà essere corrispondente a quanto previsto in offerta - non venga debitamente esposto in modo ben visibile, nei locali adibiti ai servizi di gestione dei Centri stampa, sarà applicata una penale di € 200,00.
3. Nei casi in cui il servizio sia reso con uno standard qualitativo inadeguato (materiali di scarsa o insufficiente qualità, attrezzature non idonee, comportamento o competenza del personale inadeguati, etc.) si applicherà una penale di € 200,00 a contestazione.
4. Nel caso di ritardo nel pagamento del canone concessorio e delle utenze, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata, il Politecnico applicherà una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui il mancato pagamento dovuto si protragga per oltre 3 mesi, il Politecnico si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto, addebitando al concessionario gli eventuali ulteriori danni.

## **SEZIONE 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **9.1 - Rispetto del Piano di evacuazione ed emergenza**

1. Il Concessionario deve adeguarsi e rispettare il piano di evacuazione ed emergenza predisposto dal Politecnico di Torino, in caso di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi etc.
2. Nel caso in cui il Piano predisposto dal Politecnico non risultasse adeguato alle necessità specifiche del Concessionario, questi dovrà effettuare le necessarie integrazioni al fine di garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti.

### **9.2 - Disposizioni generali in materia di sicurezza**

1. Il Concessionario sin dall'inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni, Legge 123 del 3 Agosto 2007).
2. Laddove necessario dovranno essere forniti al personale e utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI).
3. Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
4. Nello svolgimento di tutte le attività che rientrano nell'oggetto della concessione, il Concessionario avrà cura di coordinarsi, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza, alla prevenzione e alla protezione, con le norme generali emanate dal Politecnico di Torino, avendo cura altresì di seguire le indicazioni operative del Servizio Prevenzione e Protezione del Politecnico.

5. Prima di iniziare l'attività oggetto del presente affidamento, il concessionario dovrà comunicare al Politecnico il nominativo del proprio Referente del Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. I Servizi di Prevenzione e Protezione del Politecnico e del concessionario sono tenuti al massimo coordinamento finalizzato alla puntuale applicazione del D. Lgs. 81/2008 all'interno dei luoghi di lavoro e delle attività di rispettiva competenza.

## **SEZIONE 10 - NORME FINALI**

### **10.1 - Foro Competente**

1. Eventuali controversie relative al presente contratto sono di competenza del Foro di Torino.
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

### **10.2 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono poste a carico del Concessionario.

### **10.3 Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rimanda alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

### **10.4 Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento è l'ing. M. Pellochiù

### **10.5 Allegati**

- A – piante locali concessi in uso
- B – elenco minimo attrezzature e risorse umane
- C – elenco servizi minimi e listino
- D – servizi e facilities da rimborsare
- E – investimento iniziale per attrezzature ed allestimenti.
- F – Arrotondamenti

**Il Responsabile del Procedimento**  
(ing. M. Pellochiù)  
(F.TO M. Pellochiù)